

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(con adeguamento dei diritti di segreteria dal 01/02/2020 giusta Delibera n. 4 del 15/01/2020)

Compilare l'apposito modulo e presentarlo presso l'Ufficio Protocollo sito al piano primo, allegando:

- una marca da bollo da €. 16,00 da apporre sulla presente istanza;
- Estratto di mappa catastale di epoca non superiore a 6 mesi;
- Attestazione di versamento diritti di segreteria pari a € 30,00 fino a n. 3 particelle, per numero di particelle superiore i diritti devono essere incrementati di € 12,00 per ogni particella in più, da effettuare:
 - Mediante Bonifico IBAN IT 49 B 05262 79748 T20990000221
 - Mediante Conto corrente Postale n. 12652723 intestato alla Tesoreria Comunale.

Per certificati richiesti con **I'URGENZA** (rilasciato entro 3 giorni) i diritti di segreteria devono essere versati con una maggiorazione pari al doppio di quanto dovuto.

IMPORTANTE:

1. Verrà rilasciato un certificato di destinazione urbanistica per ogni foglio di mappa richiesto, previo versamento dei diritti di segreteria relativo al numero delle particelle per ogni foglio;
2. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo sportello dell'Ufficio Tecnico;
3. Al ritiro è necessario presentare n. 1 marca da bollo da €. 16,00 (per uso successione marche da bollo non dovute) per ogni Foglio di mappa;
4. Si precisa che l'Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto, come previsto dall'art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.;

AVVERTENZE:

1. Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.
2. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall'art. 30.2 del D.P.R. 380/2001.

IMPOSTA DI BOLLO CDU USO SUCCESSIONE

Rilevato che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 346/90 il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) non è annoverato tra i documenti da allegare alla Dichiarazione di Successione e che il Certificato stesso, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011 e della c.d. "decertificazione", non può essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione e lo stesso può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva, **non trova più applicazione l'esenzione dall'Imposta di Bollo di cui all'art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/72.**